



Ministero dello sviluppo economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 23 marzo 2016, n. 26673

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

*Alle banche e agli intermediari finanziari
interessati*

All'ABI – Associazione bancaria italiana

*All'Assilea – Associazione italiana
leasing*

1. PREMESSA

L'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d'impresa, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con il successivo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.

In attuazione della norma di legge è stato, pertanto, adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento



contiene la disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Con la presente circolare, adottata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto, si forniscono le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. E' altresì individuato il termine iniziale per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto.

2. DEFINIZIONI

2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- c) “*regolamento (UE) n. 702/2014*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
- d) “*regolamento (UE) n. 1388/2014*”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- e) “*regolamento (UE) n. 508/2014*”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- f) “*decreto-legge n. 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) “*decreto-legge n. 3/2015*”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- h) “*PMP*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell'allegato 1 al *regolamento (UE) n. 702/2014*, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell'allegato 1 al *regolamento (UE) n. 1388/2014*, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nell'allegato 1 al *regolamento GBER*, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;
- i) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- l) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;



- m) “*intermediario finanziario*”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso *CDP*, da una *banca* aderente alle medesime convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- n) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;
- o) “*convenzione*”: la convenzione stipulata, in data 17 marzo 2016, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- p) “*Fondo di garanzia*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- q) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;
- r) “*piattaforma*”: la piattaforma informatica gestita dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile alle *PMI* al link <https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese>.

3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1 L’intervento agevolativo è così articolato:

- La *PMI* presenta alla *banca* o *intermediario finanziario* la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
- La *banca/intermediario finanziario* verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle *PMI*, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al *Ministero* richiesta di prenotazione del contributo.
- La *banca/intermediario finanziario*, previa conferma da parte del *Ministero* della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il *finanziamento* alla *PMI* mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da *CDP*, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del *finanziamento* può essere assistita dalla garanzia del *Fondo di garanzia*, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del *finanziamento* stesso.
- La *banca/intermediario finanziario* che decida di concedere il *finanziamento* alla *PMI*, adotta la relativa delibera e la trasmette al *Ministero*, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa *PMI* in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il *Ministero* adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla *PMI* e alla



relativa *banca/intermediario finanziario*. Il contributo concesso dal *Ministero* alla *PMI*, a fronte del *finanziamento* ottenuto, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.

- La *banca/intermediario finanziario* si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la *PMI* e ad erogare alla stessa il *finanziamento* in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La *PMI*, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al *Ministero*, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
- La *PMI* trasmette al *Ministero*, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le *PMI* che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del *regolamento (UE) n. 702/2014*, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del *regolamento (UE) n. 1388/2014* e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del *regolamento GBER*.

4.2 Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2.

4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).



5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Il *finanziamento* bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del *Ministero*, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una *banca/intermediario finanziario* aderente alla *convenzione*.

5.2 Il *finanziamento*, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- d) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- e) in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

5.3 La *banca* o l'*intermediario finanziario*, nel deliberare il *finanziamento*, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del *finanziamento*, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del *regolamento (UE) n. 702/2014*:

- a) art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- b) art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del *regolamento (UE) n. 1388/2014*:

- a) art. 26 - Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;



- b) art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca;
- c) art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- d) art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
- e) art. 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.3 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

6.4 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel *regolamento GBER*, a una delle tipologie di cui all'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento stesso:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

6.5 Secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 del *decreto*, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio dell'investimento s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

6.6 L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall'art. 5 del *decreto*, riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.



7.2 I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

7.3 Così come previsto al comma 2 dell'art. 5 del *decreto*, è ammissibile l'acquisto, ovvero l'acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

7.4 Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA. Qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro. In ogni caso, non sono ammissibili materiali e beni di consumo di qualsiasi importo unitario.

Non sono, altresì, ammissibili le spese:

- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.

7.5 I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni.

7.6 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

7.7 Qualora l'impresa beneficiaria, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.



8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

8.1 L'agevolazione è concessa alla *PMI* nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento.

8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell'art. 14 del *regolamento (UE) n. 702/2014*:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'art. 95 del *regolamento (UE) n. 508/2014*, ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'art. 95, paragrafo 5 di detto regolamento.

8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell'art. 17 del *regolamento GBER*, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del *regolamento (UE) n. 702/2014* e, in particolare:

- a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'art. 14 del regolamento: 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento;
- b) in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'art. 17 del regolamento: 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

8.7 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art. 2 del *regolamento (UE) n. 1388/2014* e, in particolare:



- a) progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8.8 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

8.9 Ai fini del calcolo dell'ESL si prevede:

- l'erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell'anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un'unica soluzione, fatta eccezione per l'ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;
- l'utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- come anno di riferimento dell'investimento quello relativo alla data di avvio indicata nella domanda di agevolazione di cui al punto 9.2.

8.10 Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul *Fondo di garanzia*, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il *Ministero* procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il *finanziamento* deliberato.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di *PMI* appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*. L'elenco delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del *Ministero*: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it, di volta in volta aggiornato. L'elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto una Dichiarazione di Accettazione o un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definiti, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'*allegato n. 1* alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:



- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

9.4 La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet del *Ministero* www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della *banca/intermediario finanziario*, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E' fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.

9.5 La *banca* o l'*intermediario finanziario*, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

10.1 Ciascuna *banca* o *intermediario finanziario*, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al *Ministero*, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6, comma 1, del *decreto*. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

10.2 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il *Ministero* provvede a comunicare alla *banca* o *intermediario finanziario* la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.



10.3 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del *Ministero*, la *banca* o l'*intermediario finanziario* adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al *Ministero* l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di *CDP* ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del *finanziamento*. Ciascuna *banca/intermediario finanziario*, nel rispetto dei predetti termini, ha facoltà di trasmettere i suddetti dati al *Ministero* anche per singolo finanziamento deliberato. Per ogni finanziamento deliberato deve essere allegata la documentazione trasmessa dalla *PMI* in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

10.4 Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna *banca* o *intermediario finanziario* e della documentazione ad esso allegata, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla *PMI* e, a seconda dei casi, alla *banca* o all'*intermediario finanziario*. Il predetto termine potrebbe non essere rispettato nel caso in cui la concessione delle agevolazioni sia subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al successivo punto 12.1, ferma restando la facoltà del *Ministero* di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva come previsto dalla vigente normativa in materia.

10.5 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al punto 10.4, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la *banca* o con l'*intermediario finanziario* il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare. In particolare, qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il predetto termine, ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, la *banca* o l'*intermediario finanziario* è tenuto a darne motivata comunicazione al *Ministero*, secondo le modalità definite dalla *convenzione*, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il *Ministero*, valutate le motivazioni addotte dalla *banca* o dall'*intermediario finanziario*, procede all'assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l'eventuale dichiarazione di decadenza dall'agevolazione già concessa. Le ulteriori modalità di informativa da parte della *banca* o dell'*intermediario finanziario* in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella *convenzione*.

10.6 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine la *banca* o l'*intermediario finanziario*, che intenda concedere il *finanziamento* utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di *CDP*, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all'art. 5, comma 4, del *decreto*, inerenti alla data di avvio dell'investimento.



11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1 Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del *Ministero* www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del *decreto*, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle *banche o intermediari finanziari* rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale ai sensi del punto 10.2 e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

11.3 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile al *Ministero* successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

11.4 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 10.2, le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 11.3.

11.5 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle *banche/intermediari finanziari* nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle *banca/intermediari finanziari* al *Ministero*, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.

12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA

12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di *finanziamento* superiore a 1.900.000 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia", e ss.mm.ii., necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3.



13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

13.1 Il contributo è erogato dal *Ministero* secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste all'art. 2, comma 8, del *decreto-legge 69/2013* e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.2 Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a), del *decreto*, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al *Ministero* entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. Detta dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema di cui all'*allegato n. 2* e secondo le modalità indicate al punto 13.3, contiene al suo interno l'elenco dei beni oggetto di agevolazione.

13.3 La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al *Ministero* attraverso l'accesso alla *piattaforma*, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal *Ministero* all'indirizzo PEC dell'impresa. L'URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla *piattaforma* è il seguente: <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>.

13.4 Le richieste di erogazione non inoltrate attraverso la *piattaforma*, ovvero inviate con altre modalità, sono non ricevibili.

13.5 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al *Ministero* entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La predetta richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'*allegato n. 3* e firmata dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata secondo le modalità indicate al punto 13.3 e corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'*allegato n. 4*, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- in caso di contributo superiore a 150.000 euro:
 - a) qualora le informazioni rese in sede di domanda non siano cambiate, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di



accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

- b) qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

13.6 Le imprese hanno facoltà di presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento.

13.7 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, con le medesime modalità di cui al punto 13.3. Tali richieste di erogazione devono essere redatte in conformità all'*allegato n. 5* e, in caso di contributo superiore a 150.000 euro, corredate della seguente documentazione:

- a) qualora le informazioni rese in sede di domanda non siano cambiate, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- b) qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

13.8 Il *Ministero*, istruita la richiesta di erogazione presentata dall'impresa, verificata positivamente la completezza della documentazione, acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all'erogazione della relativa quota di contributo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

13.9 Il *Ministero* si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il *Ministero* può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

13.10 Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del *decreto*, il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo qualora la *banca* o l'*intermediario finanziario* comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'art. 12 del *decreto*, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la *banca/intermediario finanziario* comunica, a mezzo PEC, al *Ministero*:



- a) eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall'inadempimento, qualora la stessa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;
- b) risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento*, entro sessanta giorni dall'evento.

13.11 In caso di rimborso anticipato del *finanziamento* o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la *banca/intermediario finanziario* è tenuta a darne comunicazione al *Ministero* entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

14. VARIAZIONI

14.1 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l'oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 5 del *decreto*.

14.2 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.

14.3 L'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d'uso, di cui al punto 7.7, i beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati, né singolarmente né in toto, ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento. In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e al *Ministero* formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione al *Ministero* e alla *banca/intermediario finanziario*; quest'ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all'art. 3 del *decreto*, dovrà trasmettere, a mezzo PEC, al *Ministero*:

- a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del decreto e contenente altresì l'impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
- b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento, nonché copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

Il *Ministero*, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché alla *banca/intermediario finanziario*.



15. RINUNCE E REVOCHE

15.1 L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla *banca/intermediario finanziario*; quest'ultima provvederà a darne opportuna comunicazione al *Ministero*. Qualora il *Ministero* abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e contestualmente al *Ministero*, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

15.2 Il *Ministero* procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall'art. 12 del *decreto*, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, la *banca/intermediario finanziario* ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.

16. DISCIPLINA TRANSITORIA

16.1 Al fine di non creare soluzione di continuità nell'intervento agevolativo, fino al termine iniziale per la presentazione delle domande ai sensi del *decreto*, indicato al successivo punto 17.1, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali. Tuttavia, come stabilito dal comma 3 dell'art. 14 del *decreto*, le ulteriori disposizioni recate dal medesimo *decreto*, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 10 (erogazioni delle agevolazioni) e 12 (revoche), si applicano a decorrere dal 10 marzo 2016, data di pubblicazione del *decreto* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

17. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

17.1 Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal *decreto* possono essere presentate, da parte delle *PMI*, a partire dal 2 maggio 2016 secondo le modalità indicate al punto 9. della presente circolare. Nella giornata del 1° maggio non possono essere presentate domande e, qualora inviate, non saranno ritenute valide.

18. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE

18.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'*allegato n. 6* è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell'apposita sezione del sito del



Ministero, all'indirizzo <http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>, è pubblicato l'elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui al *decreto* e alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

DIV. VI / GB